

TAR Lazio, Sezione III - Sentenza 10/07/2002 n. 6241
legge 109/94 Articoli 4 - Codici 4.2.6

1. Il potere di vigilanza dell'Autorità "sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia", attribuitole dall'art.4 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., è comprensivo anche della facoltà di emanare atti di orientamento per la corretta applicazione della normativa da parte delle amministrazioni soggette al potere di vigilanza. 2. L'Autorità fa il punto della normativa nella materia, dando in tal modo alle amministrazioni vigilate un sussidio ermeneutico, e gli atti da essa adottati non possono che ascrivere alla categoria delle circolari interpretative, in quanto destinati ad orientare la successiva attività delle amministrazioni vigilate, ma con effetti non necessariamente vincolanti su di esse, le quali se ne possono discostare, nel caso in cui le reputino *contra legem*.